

Indirizzi in elenco

OGGETTO: D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116. CHIARIMENTI SULL'ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI DI CUI ALL'ART. 219, COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.

Con riferimento alle problematiche sottoposte all'attenzione della scrivente Direzione in merito all'applicazione dell'art.219, comma 5 del Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n.152, si forniscono, in allegato, alcuni chiarimenti.

Laura D'Aprile

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)



LAURA D'APRILE MINISTERO DELL'AMBIENTE Direttore Generale 17.05.2021 14:17:35 UTC

ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it

#### REGIONE MARCHE

Dipartimento Ambiente regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

#### **REGIONE MOLISE**

Dipartimento Ambiente regionemolise@cert.regione.molise.it

#### REGIONE PIEMONTE

Dipartimento Ambiente territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

#### REGIONE PUGLIA

Dipartimento Ambiente serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

#### REGIONE SARDEGNA

Dipartimento Ambiente presidenza@pec.regione.sardegna.it

#### REGIONE SICILIANA

Dipartimento Ambiente dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

### REGIONE TOSCANA

Dipartimento Ambiente regionetoscana@postacert.toscana.it

#### REGIONE UMBRIA

Dipartimento ambiente regione.giunta@postcert.umbria.it

### REGIONE VALLE D'AOSTA

Dipartimento Ambiente territorio\_ambiente@pec.regione.vda.it

#### REGIONE VENETO

Dipartimento Ambiente ambiente@pec.regione.veneto.it

# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Ambiente dip.taec@pec.provincia.tn.it

# PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Dipartimento Ambiente dipartimento.ressort.vettorato@pec.prov.bz.it

#### ANCI/IFEL;

Dott.ssa Veronica Nicotra Segretario Generale ANCI segreteriagenerale@anci.it

#### UPI

upi@messaggipec.it

#### **ARERA**

Dott. Alberto Grosso protocollo@pec.arera.it

# CONFESERCENTI

Dott. Giuseppe Dell'Aquila giuseppe.dellaquila@confesercenti.it

### CONFINDUSTRIA

Avv. Marco Ravazzolo m.ravazzolo@confindustria.it dott.ssa Caterina Mancusi c.mancusi@confindustria.it

#### COPAGRI

Dott. Enrico Fravili enricofravili@copagri.it

#### FISE

assoambiente@assoambiente.org unicircular@unicircular.org

## **LEGACOOP**

Dott. Vanni Rinaldi v.rinaldi@legacoop.coop

#### UTILITALIA

Dott. Bernardo Piccioli bernardo.piccioli@utilitalia.it

Dott. Luca Mariotto luca.mariotto@utilitalia.it

# UNIONE ITALIANA VINI

uiv.confederazione@uiv.it

#### CONAI

Dott. Luca Ruini
<u>Direzioneconai@conai.org</u>
ruini@conai.org

Il testo di conversione in legge del decreto legge n. 41 del 2021 dovrà ora essere esaminato e approvato dalla Camera dei Deputati entro il termine ultimo del 21 maggio 2021, data di scadenza del provvedimento normativo.

Tutto ciò premesso si chiarisce quanto segue.

# Soggetti responsabili dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all'art. 219, comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Come sopra esposto, la disposizione contenuta nell'art. 219, comma 5, secondo periodo del TUA prevede puntualmente che i produttori degli imballaggi siano i soggetti obbligati a "indicare......la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione". In merito, invece, all'obbligatorietà dell'etichettatura degli imballaggi in conformità alle norme tecniche UNI richiamate, la norma non esplicita quali siano i soggetti obbligati. Ed invero, il primo periodo del comma 5 dell'art. 219 del TUA prevede genericamente che "Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi".

Di conseguenza, la problematica sopra esposta necessita di alcuni chiarimenti anche in ragione di quanto previsto all'art. 261 comma 3 del TUA, il quale prevede che "a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5" è applicata "la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento a quarantamila euro".

Chiarito dunque che i produttori degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio in funzione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, avendo contezza della effettiva composizione dell'imballaggio, sia esso finito che semilavorato, e garantendo una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera, necessita evidenziare che le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi di cui al comma 5 dell'art. 219 del TUA sono molto spesso condivise tra il produttore e l'utilizzatore dell'imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging).

Tale *modus operandi* è disciplinato dagli operatori attraverso accordi commerciali e contrattuali che ne definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa.

Ne deriva che, al fine di prevedere un'adeguata e idonea informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5, dell'art. 219 del TUA, l'obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi.

Inoltre, detta interpretazione rafforza il principio cardine di una corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi sancito dalla stessa normativa ambientale e, in particolare, dall'art. 219, comma 2 del TUA che dispone quanto segue "Al fine di favorire la transizione verso un'economia

Chiariti tali aspetti, anche in merito a dette tipologie di imballaggio, è da intendersi adempiuto l'obbligo di comunicazione dell'etichettatura ambientale nelle fattispecie dei "preincarti" laddove tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.

# Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione

Analogamente alle casistiche sopra dette, si riscontrano le medesime difficoltà per l'apposizione dell'etichettatura anche sui flussi di beni preconfezionati di origine estera, sugli imballaggi di piccola dimensione (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm²) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione.

Anche per tali casistiche appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.

# Imballaggi destinati all'esportazione

Il comma 5, dell'art. 219 del TUA non prevede esplicitamente che l'obbligo di etichettatura riguardi esclusivamente gli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, prodotti, riempiti e importati nel territorio nazionale.

Di conseguenza sono necessari alcuni chiarimenti.

La normativa di cui al comma 5 dell'art. 219 del TUA, che prevede l'obbligo di etichettatura ambientale, discende, come già detto, dal recepimento delle direttive comunitarie, che ne dispongono i principi e demandano agli Stati Membri la loro attuazione. Tale obbligatorietà, non essendo ancora armonizzata a livello europeo rispetto alla tipologia di informazioni da dover prevedere con l'etichettatura, nonché alle modalità di applicazione, deve essere riferita esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia.

In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno quindi escludere dall'obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.